

ITL ITALCONSULT COSTRUZIONI s.r.l.

74121 - TARANTO - Viale Unicef, 40
Telefono +39 099 7328873
e-mail: itlcostruzioni@virgilio.it
italconsultcostruzioni@gmail.com
pec: itlcostruzioni@pec.it

Taranto, 17/02/2020

Spett.le Provincia di Taranto
Settore Ecologia ed Ambiente
Via Anfiteatro n. 4 - 74123 Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.ta.it

e p.c. ARPA Puglia – DAP Taranto
Ospedale Testa – Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it


Dipartimento di Prevenzione
S.I.S.P. A.U.S.L. TA/I
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ITL Italconsult Costruzioni s.r.l. - Autorizzazione Unica ex art. 208 co. 15 del D.L.gs. 152/2006 per l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti denominato **Unità Operativa Mobile 3 (U.O.M.3)** per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri. **Riscontro osservazioni Conferenza di Servizi del 10/01/2020.**

La sottoscritta Greco Maria Grazia in qualità di legale rappresentante della ditta ITL Italconsult Costruzioni s.r.l., con sede a Taranto (TA) in viale Unicef n. 40, a riscontro della nota provinciale prot. n. 0000887/2020 ricevuta a mezzo PEC in data 13/01/2020, in ottemperanza alle richieste di cui al parere espresso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 10/01/2020, fornisce i chiarimenti e le integrazioni allegate alla presente.

Cordiali saluti.

ITL Italconsult Costruzioni s.r.l.



All.: c.s.d.



C.F. e P. IVA 02425670730

**UNITÀ OPERATIVA MOBILE 3 (U.O.M. 3) PER IL DISINQUINAMENTO
E IL RECUPERO DI SEDIMENTI MARINI E TERRESTRI**

**RISCONTRO OSSERVAZIONI CONFERENZA DI SERVIZI DEL
10/01/2020**

La presente relazione è redatta al fine di fornire riscontro a tutte le richieste emerse dal parere ARPA Puglia espresso nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi, indetta dalla Provincia di Taranto e tenutasi in data 10/01/2020 allo scopo di autorizzare l'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti denominato Unità Operativa Mobile 3 (U.O.M.3) per il disinquinamento e il recupero di sedimenti marini e terrestri. Nello specifico, si riportano nel seguito le osservazioni evidenziate da ARPA (Rif. Provincia di Taranto protocollo in entrata n. N.0000606/2020 del 10/01/2020) correlate da opportuni chiarimenti e/o integrazioni.

- *“in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 30/86 la documentazione progettuale dovrà uniformarsi, riguardo all'organizzazione, al contenuto e al dettaglio degli elaborati, all'elenco riportato nell'allegato A della citata L.R., per quanto applicabile e pertinente alla tipologia di impianto in esame”*

In Tabella 1 viene verificata la corrispondenza degli elaborati presentati alla L.R. 30/86.

ELABORATO E SUA ARTICOLAZIONE (All. A della L.R. 30/86)	NOTE
1.00 - Relazione generale	Allegata all'istanza di autorizzazione (Prot. 21001/2019).
<i>1.01 - Considerazioni di base del progetto</i>	§1 della Relazione Generale (RG) – <i>Considerazioni generali.</i>
<i>1.02 - Indicazione dei processi tecnologici o comunque delle attività che danno luogo alle tipologie dei rifiuti da smaltire</i>	§2 della RG – <i>Descrizione del processo.</i> §3 della RG – <i>Classificazione del trattamento.</i> N.B. Trattandosi di un impianto mobile maggiori dettagli saranno forniti in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività.
<i>1.03 - Individuazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da smaltire</i>	§4 della RG - <i>Elenco dei rifiuti e dei relativi CER.</i>
<i>1.04 - Indicazione dei produttori dei rifiuti</i>	Trattandosi di un impianto mobile tali

<i>in riferimento ai tipi ed alle qualità</i>	informazioni saranno fornite in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività.
<i>1.05 - Metodo di trattamento da adottare ed esposizione delle ragioni</i>	§2 della RG – <i>Descrizione del processo.</i> §3 della RG – <i>Classificazione del trattamento.</i> §5 della RG – <i>Schema funzionale del processo.</i>
<i>1.06 - Ricerche ed indagini effettuate per la scelta della area ove localizzare l'impianto</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>1.07 - Eventuali opere necessarie per la sistemazione dell'area interessata dall'impianto</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>1.08 - Esigenze in ordine alla eliminazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>1.09 - Piano per la bonifica e il recupero delle aree interessate dopo la chiusura dell'impianto; progetto per la realizzazione delle opere, analisi dei costi ed indicazione dei mezzi di finanziamento</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>1.10 - Ogni altra utile informazione e notizia</i>	
2.00 - Analisi di impatto ambientale	Non applicabile, trattasi di impianto mobile (sentenza della Corte Costituzionale n. 127-2010 e la nota MATTM n. 4903/VIA del 14/04/2000 avente per oggetto “ <i>Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti</i> ”).
3.00 - Elaborati tecnici	Tavola 1 allegata all'istanza di autorizzazione (Prot. 21001/2019).
<i>3.01 - Schema quantificato e dettagliato</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e</i>

<i>dell'impianto e suo dimensionamento</i>	<i>capacità di targata.</i>
<i>3.02 - Disegni dell'impianto in scala 1: 50</i>	Tavola 1 allegata all'istanza di autorizzazione (Prot. 21001/2019).
<i>3.03 - Disegni esecutivi architettonici e strutturali per gli edifici di contenimento dei macchinari in scala 1: 50</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>3.04 - Disegni in pianta e sezione dei particolari più significativi in scala adeguata</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.05 - Schemi funzionali</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.06 - Disegni di installazione dei macchinari</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.07 - Schemi quantificati dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e loro dimensionamento</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.08 - Specifiche dettagliate del macchinario, dei sistemi di regolazione, supervisione e controllo e di quanto altro occorra per la realizzazione dell'opera dello impianto</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.09 - Elenco dettagliato dei macchinari, apparecchiature e loro accessori nonché degli strumenti di misura, regolazione e controllo e loro accessori</i>	§6 della RG - <i>Caratteristiche tecniche e capacità di targata.</i>
<i>3.10 - Ogni altra utile informazione</i>	
4.00 - Certificazioni finanziarie	
<i>4.01 - Preventivo comprendente tutte le spese relative allo impianto da realizzare, ivi comprese quelle per la progettazione costruttiva di dettaglio, per l'assistenza ai montaggi, per l'avviamento, per le prove e per il collaudo dell'impianto nonché le</i>	Non sono previste spese per la realizzazione dell'impianto poiché i macchinari sono già di proprietà della Ditta. Inoltre, non vi saranno altre spese poiché l'unità prevede l'impiego di macchinari che sono stati già sperimentati e collaudati e

<i>spese per imprevisti e le spese generali</i>	che sono stati prodotti in serie.
<i>4.02 - Indicazione dei mezzi di finanziamento</i>	Non applicabile.
<i>4.03 - Piano di ammortamento</i>	Non applicabile.
<i>4.04 - Ogni altra utile informazione o notizia</i>	
5.00 - Certificazioni integrative	Allegate all'istanza di autorizzazione (Prot. 21001/2019).
<i>5.01 - Parere della Commissione edilizia Comunale</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>5.02 - Parere sulla localizzazione dell'impianto espresso dal Comune sul cui territorio ricade</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile
<i>5.03 - Parere del competente Ente qualora la localizzazione dell'impianto sia prevista all'interno di un agglomerato o zona industriale</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>5.04 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato e/ o previsto sulla quale siano riportati l'area interessata dall'impianto e gli eventuali immobili esistenti limitrofi all'area medesima</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>5.05 - Tavola di zonizzazione dello strumento urbanistico esecutivo se vigente e/o se adottato e/o se previsto sulla quale siano riportati gli eventuali immobili esistenti limitrofi all' area medesima</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.
<i>5.06 - Copia autenticata del titolo di proprietà o di costituzione del diritto di superficie o di leasing immobiliare o di usufrutto per una durata non inferiore a quella prevista per l'impianto medesimo</i>	Non applicabile, trattasi di impianto mobile.

<p><i>5.07 - Copia dell' eventuale compromesso ovvero prova di aver attivato la procedura espropriativa in mancanza di quanto richiesto al precedente paragrafo</i></p>	<p>Non applicabile, trattasi di impianto mobile.</p>
<p><i>5.08 - Parere del servizio di igiene pubblica dell' Unità Sanitaria locale competente per territorio</i></p>	<p>Non applicabile, trattasi di impianto mobile.</p>
<p><i>5.09 - Ogni altra certificazione idonea a dimostrare che l'impianto è progettato in conformità delle norme vigenti</i></p>	<p>Si veda dichiarazione sostitutiva atto di notorietà allegata all'istanza attestante che i macchinari sono conformi alle normative vigenti. Inoltre, si prevede l'impiego di macchinari che sono stati già sperimentati e collaudati e che sono stati prodotti in serie marcati CE.</p>
<p><i>5.10 - Certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale, di data non anteriore ai tre mesi e quella della domanda, dal quale risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa richiedente</i></p>	<p>Si veda dichiarazione sostitutiva atto di notorietà allegata all'istanza attestante che i macchinari sono conformi alle normative vigenti.</p>
<p><i>5.11 - Certificato generale del casellario giudiziale penale nonché dei carichi pendenti in Pretura ed in tribunale per il titolare e/o il legale rappresentante e/ o il presidente e/o gli amministratori dell'impresa</i></p>	<p>Si veda dichiarazione sostitutiva atto di notorietà allegata all'istanza (Allegato 1).</p>

- *il proponente nell'impianto mobile U.O.M.3, costituito da: sedimentatori a pacchi lamellari, filtri a sabbia, a resine cationiche e a carboni attivi; intende sottoporre a trattamento "prevalentemente" le acque di processo derivanti dalle operazioni di selezione granulometria e disidratazione dei rifiuti di cui alla voce 170506 dell'EER, ossia "materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505", operate in altre unità denominate rispettivamente U.O.M.1 e U.O.M.2 (cfr. pag. 3/28 e seguenti della relazione). È necessario pertanto che il proponente chiarisca inequivocabilmente quali siano effettivamente: i rifiuti che intende sottoporre a trattamento, le quantità giornaliere e annue di rifiuti trattabili, le operazioni di smaltimento o recupero che intende effettuare sui singoli rifiuti, i bilanci di massa per ogni tipologia di rifiuto, i siti di destinazione finale per le operazioni di smaltimento e i rendimenti attesi;*


La seguente tabella riporta i rifiuti non pericolosi per i quali si richiede l'autorizzazione, con indicazione delle rispettive quantità annue che si intendono trattare e/o smaltire. Tali rifiuti si presenteranno tutti allo stato solido, fangoso pompabile o palabile.

Codice CER	Descrizione	Quantità	Operazioni di gestione
		t/giorno	
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industrial		
19.02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)		
19.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	72	R10 -R13
19.13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda		
19.13.07	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	50	R10-R13
19.13.08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	72	R10-R13

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi dei materiali da trattare (Tab.3), l'unità operativa mobile ha una potenzialità giornaliera di 10 m³/h di materiale (assunta cautelativamente pari circa 9 t/h). Pertanto, le campagne di attività sono stimate per trattare 18 000 t/anno (ovvero 9 t/h x 8 h = 72 t/g x 250 gg = 18 000 t/anno).

Si riporta lo schema di processo dell'impianto di trattamento e il bilancio di massa per la tipologia di rifiuto considerata.

Trattandosi di un impianto mobile i siti di destinazione finale per le operazioni di smaltimento saranno definiti in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività.



Schema di processo U.O.M. 3.

- *il proponente, come richiamato nella scheda di sintesi a pag. 27/28 della relazione, intende effettuare, sul rifiuto non pericoloso 190299, 191308 l'operazione di recupero [R10]..*

La cessazione della qualifica di rifiuto, all'esito del trattamento operato, avverrà nel rispetto l'Art. 184-quater "Utilizzo dei materiali di dragaggio" (articolo introdotto dall'art. 14, comma 8, lettera b-ter), legge n. 116 del 2014) di seguito riportato:

"1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo; b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli

standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.”

Pertanto, i materiali in uscita dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:

1. non superano i valori delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del TUA;
2. rispettano i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime;

3. sottoposti a test di lisciviazione, sono conformi ai limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

L'Azienda si impegna a presentare in fase di autorizzazione di ogni singola campagna di attività oltre ai dati del produttore del rifiuto, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di trattamento e successivo riutilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri elencati in precedenza.

Inoltre, l'innovazione normativa introdotta dalla Legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha modificato l'articolo 184 ter del D.lgs n.152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, in mancanza di Regolamenti UE o Decreti nazionali "EoW" le autorità locali possono autorizzare caso per caso in procedura ordinaria (ex art. 208 TUA) nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti all'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Pertanto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività sarà presentato un piano contenente: 1) descrizione dell'uso previsto e delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; 2) descrizione del mercato o della domanda esistenti con indicazione di eventuali accordi con gli utilizzatori; 3) descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata (ad esempio: norme tecniche di prodotto riconosciute nell'Unione Europea) e laddove necessario eventuali prove sperimentali; 4) documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.

- *quali rifiuti prodotti dall'impianto, il proponente individua i rifiuti EER 190904 Carbone attivo esaurito e 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite nella categoria 1909 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale. Fermo restando che la classificazione del rifiuto rientra tra gli obblighi del*

produttore, si ritiene che il codice di classificazione andrebbe più propriamente ricercato nella categoria 19 08 “rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti“, tra i quali ad esempio per le resine a scambio ionico saturate o esaurite è presente il codice EER 19 08 06 (pericoloso assoluto);*

Si recepisce quanto proposto. La classificazione dei rifiuti sarà effettuata, applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/CE, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

- *la Relazione non contiene alcun dettaglio sugli additivi e reagenti necessari per le singole unità di trattamento (ad esempio le soluzioni di attivazione/rigenerazione delle resine a scambio ionico, eventuali flocculanti etc...);*

Maggiori informazioni sugli additivi saranno fornite in fase di autorizzazione della singola campagna di attività, una volta conosciute le caratteristiche dei rifiuti in ingresso.

- *si osserva inoltre che lo schema di processo riportato a pag. 5/28 e pag. 11/28 della relazione non corrisponde con lo schema dei collegamenti idraulici riportato nella tavola 1; in quest’ultima infatti la filtrazione con le resine a scambio ionico precede la filtrazione su carboni attivi anziché seguirla. Si rileva infine che nella tab. 4 riportata a pag. 10/28 non sono indicati, tra i rifiuti prodotti dall’impianto, la quarzite e il materiale sedimentato;*

Si allega Tavola 1 opportunamente modificata. La classificazione dei rifiuti sarà effettuata, applicando le disposizioni contenute nella decisione comunitaria 2000/532/CE, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

- *circa la gestione delle acque meteoriche descritta al capitolo 7 della relazione Generale UOM3 (cfr. pag. 18/28) la stessa dovrà essere conforme al R.R. 26/2013 e smi pertanto, ricadendo l’impianto nelle disposizioni del Capo II del citato regolamento, dovranno essere rispettate tutte le condizioni ivi contenute (ad es. l’impermeabilizzazione di tutte le superfici interessate dall’attività dell’impianto, la presenza di una rete di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, il relativo trattamento e gestione delle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia nelle modalità consentite). Trattandosi di impianto mobile, tali condizioni andranno adottate nei provvedimenti di autorizzazione alle varie campagne;*

Trattandosi di un impianto mobile, nei provvedimenti di autorizzazione delle varie campagne verrà redatta una relazione specialistica in conformità alla R.R. 26/2013 e smi in merito alla gestione delle acque meteoriche.

- *“riguardo alle emissioni in atmosfera, il proponente dichiara ... Si specifica che, secondo quanto stabilito dal comma 2 art. 3 della Legge Regionale Puglia 16 luglio 2018 n. 32, l'eventuale assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge. ... Nel richiamare quanto stabilito l'art. 272 del TUA per i dispositivi mobili, si chiede al proponente di chiarire nel dettaglio:*
 - *se siano previsti uno o più motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico e di indicarne le caratteristiche tecniche...;*
 - *se siano implementate le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018 ...”*

Generalmente, i materiali oggetto di trattamento sono privi di composti putrescibili e classificabili come sedimenti inorganici (il contenuto di materia organica è inferiore al 5%) generano emissioni estremamente ridotte, per cui non si ritengono necessari interventi di captazione e trattamento di emissioni odorigene. Pertanto, in fase autorizzazione di ogni singola campagna di attività, in funzione della caratterizzazione chimico-fisica dei materiali oggetto di trattamento, si certificherà l'assenza di sorgenti odorigene significative mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.

Trattandosi di un impianto mobile, in fase di autorizzazione delle singole campagne di attività verrà comunicato numero e tipologia di eventuali motori di generazione della corrente elettrica in grado di emettere gas di scarico. La comunicazione comprenderà una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite.

In funzione di quanto esposto, in fase di autorizzazione della singola campagna di attività si dichiareranno le misure tecniche, in linea con le BAT di settore e con quanto previsto dalla citata L.R. n. 32/2018, utili al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera. Tuttavia, si ripota una proposta indicativa di piano monitoraggio delle emissioni in atmosfera che tenga conto degli inquinanti attesi e che riporti i metodi di campionamento ed analisi degli inquinanti, i limiti e la frequenza di monitoraggio.

Prime indicazioni piano di monitoraggio

Le componenti ed i fattori ambientali ritenuti significativi, in funzione della realizzazione dell'impianto proposto, sono caratterizzate dall'interferenza con il sistema ambientale esistente; i principali potenziali impatti, sia in fase di realizzazione dell'impianto che in fase di esercizio, sono dovuti ai seguenti fattori:

1. produzioni di polveri diffuse, soprattutto durante le operazioni di movimentazione, conferimento, lavorazione effettuata sia all'interno del centro di recupero;
2. produzione di rumore e vibrazioni;
3. produzione di rifiuti;
4. incremento del traffico indotto;
5. impatto visivo.

Al fine di meglio verificare e controllare gli effetti sull'ambiente, derivanti dalla realizzazione delle attività di trattamento, il Piano di Monitoraggio Ambientale con riferimento alle eventuali emissioni in atmosfera sarà migliorato attraverso: 1) incremento del numero di postazioni; 2) incremento dei parametri da monitorare. Si riporta un quadro di sintesi generale delle principali attività di monitoraggio ambientale da eseguirsi durante le fasi di cantierizzazione.

La concentrazione delle polveri sottili verrà misurata in continuo. Il carattere innovativo risiede nell'adozione di un sistema real-time, appunto il sistema Optical Particle Counter (OPC) di monitoraggio delle polveri sottili. La misura in continuo e l'adozione di soglie di sicurezza garantirà la sicura esecuzione dei lavori; difatti, laddove dovessero superarsi i valori soglia che saranno prefissati, si provvederà al fermo dei lavori in cantiere. Il sistema OPC, di cui una breve descrizione è di seguito riportata, potrà essere installato in differenti punti, sia interni che esterni al cantiere, consentendo un posizionamento quanto più vicino ai bersagli più delicati.

PARAMETRI		FREQUENZA	NUMERO POSTAZIONI
DATI METEOCLIMATICI	Precipitazioni	Giornaliera	1
	Temperatura	Giornaliera	
	Direzione e velocità del vento	Giornaliera	
	Evaporazione	Giornaliera	
	Umidità	Giornaliera	
POLVERI AERODISPERSE	Concentrazione	Giornaliera	1
	Composizione	Giornaliera	
	PM10	Giornaliera	
	PM 2.5	Giornaliera	
	PM 4	Giornaliera	1
	PM 1	Giornaliera	
POLVERI SEDIMENTATE	Quantità	Settimanale	2
	Composizione	Settimanale	
TRAFFICO VEICOLARE	Ossidi di Azoto monossidi di carbonio	Giornaliera	1

Il sistema in oggetto è certificato secondo la UNI EN 15267 1-2 come tecnica equivalente alla UNI-EN 14907 e UNI-EN 12341 (per la misura delle concentrazioni di PM10 e PM2.5

simultaneamente). Il sistema è caratterizzato da: a) range di misurazione particelle di 0.18-100 µm; b) visualizzazione in real-time di PM10, PM4, PM2,5, PM1, PTS e concentrazioni di particelle. Inoltre, il sistema permette una conoscenza più approfondita sulle dinamiche del particolato fine atmosferico e di effettuare studi di source apportionment, ottimizzando le strategie (e dispositivi) per il contenimento delle emissioni sia puntuali che diffuse.

Nelle diverse fasi del monitoraggio, per ogni componente ambientale monitorata, verranno prodotti rapporti periodici per i vari punti di misura dopo ogni campagna di monitoraggio. Tali rapporti, oltre ai valori numerici dei diversi parametri misurati, conterranno una descrizione sintetica dello stato della componente monitorata, delle sorgenti di inquinamento eventualmente presenti nella fase di attività in esame, nonché la descrizione delle attività di cantiere svolte e/o in corso. Nell'ambito dei suddetti rapporti, sarà inoltre riportato il confronto tra le misure rilevate ed i valori di norma e, di conseguenza, verranno evidenziati gli eventuali superamenti dei limiti normativi dei parametri rilevati e le misure correttive che si fosse reso necessario porre in essere.

- *data la capacità dell'impianto, le operazioni di recupero e smaltimento richieste, corre obbligo di svolgere, per ogni campagna, le preliminari procedure di verifica d'assoggettabilità a VIA, rientrando l'impianto tra quelli di cui all'allegato IV della Parte seconda del TUA: ...*

Per ogni campagna si presenterà preliminare verifica d'assoggettabilità a VIA contenente:

- possibili configurazioni di funzionamento dell'impianto U.O.M.3 in connessione con gli impianti mobili denominati U.O.M.1, U.O.M.2 e U.O.M.4 con dettaglio dei rifiuti in ingresso-uscita dalle singole unità, le operazioni di smaltimento/recupero effettuate;
- modalità di omologa, accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso e quelle di classificazione/caratterizzazione di quelli in uscita, compresi quelli connessi alle attività di manutenzione dell'impianto;
- presidi ambientali da adottare per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività d'impianto;
- evidenza dei depositi temporanei o stoccaggi autorizzati dei rifiuti esistenti presso il sito dove sarà effettuata la campagna di recupero, la cui corretta gestione è in capo al produttore degli stessi e il deposito/i temporaneo/i destinato/i a contenere i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto mobile;

Si specifica che si trasmetterà almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna campagna di attività in siti ubicati nella Regione Puglia, copia della comunicazione ed annessi allegati di cui all'art. 208, comma 15 del Dlgs 152/2006, alla Provincia ed al/i Comune/i interessato/i, nonché al Dipartimento provinciale di ARPA competente per territorio.

Taranto, 17.02.020

